



# *Università degli Studi di Messina*

## CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (Curriculare-master)

TRA

L'Università degli Studi di Messina (soggetto promotore) con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, codice fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, o da suo delegato.

E

La Direzione della Casa Circondariale Catania "Piazza Lanza" (denominazione dell'Azienda ospitante), con sede legale in Catania, codice fiscale n. 80010600874, e-mail: [cc.lanza.catania@giustizia.it](mailto:cc.lanza.catania@giustizia.it), recapito telefonico: 095/437933, PEC: [cc.lanza.catania@giustiziacert.it](mailto:cc.lanza.catania@giustiziacert.it), d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dalla Dr.ssa Elisabetta ZITO, nata a Catania, il 19 novembre 1966, in qualità di Legale Rappresentante pro tempore, domiciliata per la carica presso la sede sita in Catania, Piazza Lanza;

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso sedi, pubbliche o private, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

che l'art. 7, comma 1, lettere c) e d) del Decreto del Ministero del Lavoro del 25 marzo 1998 n° 142 – in attuazione della citata legge 24 giugno 1997 n° 196 – prevede lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento sia per studenti universitari che per laureati e diplomati entro i 18 mesi successivi al termine degli studi;

tenuto conto

della Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 2/2005 del 1° agosto 2005, che disciplina le modalità e gli scopi dei tirocini formativi e di orientamento, al fine di favorirne la diffusione, coerentemente con gli intenti già espressi nel Protocollo d'Intesa tra il Dipartimento

della Funzione Pubblica e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane del 9 maggio 2002, con particolare riferimento alla volontà di promuovere una costante cooperazione ed interazione tra Pubblica Amministrazione e mondo della formazione e della ricerca universitaria;

Si conviene quanto segue:

#### Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il la Direzione della Casa Circondariale di Catania "Piazza Lanza" s'impegna ad accogliere presso la sua struttura n°        soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Messina (soggetto promotore), ai sensi dell' art. 2 del decreto attuativo (D.M. 25/03/1998 n. 142).

#### Art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

#### Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

#### Art. 4

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e per la responsabilità civile ed infortunio sul lavoro da stipulare a cura del Soggetto promotore.

#### Art. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le regole e le prescrizioni in vigore presso la sede penitenziaria relativamente alle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni e/o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio ed in particolare, in merito ai processi interni alla struttura penitenziaria.

#### Art. 6

L'utente informato dovrà in ogni caso dare il proprio assenso all'attività che il tirocinante svolge. Quest'ultimo è tenuto ad osservare rigorosamente il segreto professionale sugli elementi conoscitivi personali degli utenti del servizio penitenziario.

Sono esclusi dall'incontro con i soggetti tirocinanti i detenuti sottoposti al regime del 41 bis O.P. e quelli sottoposti al regime E.I.V. ed A.S.

#### Art. 7

Qualora si ravvisi la necessità di effettuare una ricerca nell'ambito del tirocinio, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria competente per territorio.

#### Art. 8

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante "gestione per conto" (legge 808/77), nonché per la responsabilità civile, presso compagnie assicurative operanti nel settore, per danni che i tirocinanti dovessero arrecare a persone o cose durante l'espletamento del tirocinio, impegnandosi a comunicare gli estremi identificativi della polizza alla Direzione penitenziaria. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore, nell'ambito dei contratti assicurativi stipulati in favore degli studenti tirocinanti, garantisce la copertura relativamente a infortuni, invalidità e morte sopravvenute a causa dello svolgimento del tirocinio.

Il soggetto promotore esonera l'Amministrazione Penitenziaria da ogni responsabilità inerenti ogni evento che possa pregiudicare o comunque recare nocimento ai tirocinanti.

#### Art. 9

Il Soggetto promotore s'impegna a prevedere la partecipazione dei tutor e dei responsabili designati dalla Direzione penitenziaria alle attività di formazione, programmazione e verifica promossi in ordine alle attività di tirocinio disciplinate dal presente accordo.

#### Art. 10

Il Soggetto promotore s'impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia d'ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali locali, copia della Convezione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 11

Qualora il tirocinante attui comportamenti inosservanti delle disposizioni o mancanze deontologiche, nonché qualora l'esperienza di tirocinio contrasti con le necessità organizzative della struttura penitenziaria, il Soggetto ospitante potrà adottare, in qualsiasi momento, la sospensione e la revoca del tirocinio. Il Soggetto promotore ha facoltà d'interrompere il tirocinio qualora l'esperienza non risponda alle esigenze formative del tirocinante con le stesse modalità.

Art. 12


La presente convenzione ha la durata di un anno dalla sua sottoscrizione ed è tacitamente rinnovata, salvo disdetta scritta da una delle parti presentata almeno 3 mesi prima della scadenza prevista, con la precisazione che saranno completati i tirocini pratici in corso.

Art. 13

La presente convenzione è esente IVA, ai sensi dell'art. 20, DPR 633/72.  
Le spese di eventuale registrazione sono a carico del Soggetto promotore.

Messina, li \_\_\_\_\_  
Per l'Università degli Studi di Messina  
IL RETTORE  
Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per la Casa Circondariale Catania  
"Piazza Lanza"  
IL DIRETTORE  
D.ssa Elisabetta ZITO



R.p.a.. Dott.A. Perdichizzi (0906768380)